

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

Rev.	Data emissione	Descrizione modifiche	EMESSO DA	APPROVATO DA
0	Aprile 2010	Prima emissione	C.d.A.	C.d.A.
1	Maggio 2012	Aggiornamento in seguito alle modifiche del D. Lgs 231/2001	C.d.A.	C.d.A.
2	Marzo 2013	Aggiornamento in seguito alle modifiche del D. Lgs 231/2001	C.d.A.	C.d.A.
3	Novembre 2014	Trasformazione eterogenea	C.d.A.	C.d.A.
4	Aprile 2015	Ins. Art. 25-octies	C.d.A.	C.d.A.
5	Ottobre 2015	Inserimento Comma 1 lett. A, B, C, D, E art. art. 25-undecies D.lgs. 231/01)	C.d.A.	C.d.A.
6	Novembre 2016	Fusione	C.d.A.	C.d.A.
7	Dicembre 2017	Aggiornamento in seguito alle modifiche del D. Lgs 231/2001	C.d.A.	C.d.A.
8	Ottobre 2019	Aggiornamento in seguito alle modifiche del D. Lgs 231/2001	C.d.A.	C.d.A.

INDICE

1. GLOSSARIO	7
2. IL D. LGS. N. 231/2001	9
3. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER GLI ENTI	9
4. TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	10
5. LE SANZIONI	23
6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	25
7. LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA.....	26
8. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA	27
8.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	27
8.1.1 Struttura degli organi Direttivi	27
8.1.2 Finalità del modello	28
8.1.3 Il sistema di deleghe e procure	29
8.1.4 Procedure generali di lavoro	30
8.1.5 Tipologie di reati di possibile commissione	31
8.1.5.1 Individuazione delle aree a rischio reato nell'ambito dei rapporti con la P.A. e con collaboratori esterni	32
8.1.5.2 I principi generali del sistema organizzativo per i rapporti con la P. A.	32
8.1.5.3 Principi generali di comportamento per i rapporti con la P.A. e con i collaboratori esterni.....	33
8.1.5.4 Individuazione delle aree a rischio reato nell'ambito dell'attività gestionale (reati societari)	34
8.1.5.5 I principi generali del sistema organizzativo per l'attività gestionale	35
8.1.5.6 Individuazione delle aree a rischio nell'ambito della violazione delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	36
8.1.5.7 Individuazione delle aree a rischio nell'ambito dei reati informatici	37
8.1.5.8. Aree a rischio nell'ambito della tutela dell'ambiente.....	38
8.1.6 Aggiornamento del Modello.....	38
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.).....	38
9.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
9.2 FUNZIONE, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
9.3 DURATA IN CARICA - SOSTITUZIONE - REVOCA	41

9.4 FLUSSI INFORMATIVI	41
9.4.1 Reporting nei confronti degli organi statutari	41
9.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	42
9.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni	43
9.4.4 Trasmissione delle Segnalazioni.....	43
10. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	44
10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI	44
10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	45
10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	45
10.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	45
11. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUL MODELLO	46
11.1 COMUNICAZIONE INIZIALE.....	46
11.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE	47
11.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....	47
12. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	47
A - REATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART 24 E 25 DEL DLGS 231/01).....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1. REATI CONTRO LA P.A.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2. COSA S'INTENDE PER "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3. AREE A RISCHIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.1 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. PROCEDURE ALLEGATE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
B - I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DLGS 231/01).....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/01) **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2. AREE A RISCHIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .. **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.2 Principi di attuazione dei comportamenti descritti . **Errore. Il segnalibro non è definito.**

4. PROCEDURE SPECIFICHE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

5. COMPITI DELL'O.D.V..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

C - I REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DLGS 231/01)..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1. TIPOLOGIA DEI REATI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2. AREE A RISCHIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .. **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

4. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I DESTINATARI.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

5. COMPITI DELL'O.D.V. **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

6. PROCEDURE ALLEGATE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

D - REATI INFORMATICI (ART 24 BIS DEL DLGS.231/01) .. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1. TIPOLOGIA DEI REATI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2. AREE A RISCHIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3. COMPITI DELL'O.D.V..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

4. PROCEDURE ALLEGATE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

E - REATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES DEL DLGS 231/01) ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1. TIPOLOGIA DEI REATI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2. AREE A RISCHIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3. COMPITI DELL'O.D.V..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

4. PROCEDURE ALLEGATE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

**F - REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART.25 QUINQUIES DEL
DLGS 231/01)..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

1. TIPOLOGIA DEI REATI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2. AREE A RISCHIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3. COMPITI DELL'O.D.V..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

4. PROCEDURE ALLEGATE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

**G – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO-
BENI-UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART.25 OCTIES DEL DLGS 231/01)
..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

1. TIPOLOGIA DEI REATI **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

2. AREE A RISCHIO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

3. DESTINATARI..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È
DEFINITO.**

5. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI
CONTROLLO..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

6. COMPITI DELL'ODV **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

7. PROCEDURE ALLEGATE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ANNESI

- CODICE ETICO
- CODICE DI COMPORTAMENTO
- PROTOCOLLI (01-02-03-04-05-06-07)
- MODULO SEGNALAZIONI ODV
- ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA
- STRUTTURA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE
- SISTEMA A NORMA UNI INAIL
- PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA' A NORMA ISO 9001 (richiamate nel presente Modello)
- MANUALE OPERATIVO DATI E SISTEMI

PARTE GENERALE

1. GLOSSARIO

Analisi dei rischi	attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
Sistema di gestione per la prevenzione dei reati	la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei reati.
Codice etico	insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'ente/organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti
Procedura/Protocollo	metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
Procedura documentata	documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
Processo	insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Sistema disciplinare	complesso di principi e procedure idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal modello.
Soggetti in posizione apicale	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, I comma, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001.
Dipendenti	tutti i dipendenti della Fondazione Sanità e Ricerca nonché i soggetti ad essi equiparabili.
Collaboratori	amministratori e collaboratori a progetto.
Professionisti e/o Consulenti	lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni; rientrano in questa tipologia anche i lavoratori autonomi che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione Sanità e Ricerca sulla base di un mandato, delega, procura o procura speciale.
Partners	controparti contrattuali della Fondazione Sanità e Ricerca sia persone fisiche sia persone giuridiche, sia enti con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Fondazione nell'ambito dei Processi Sensibili.

Apicali	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
Destinatari	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè gli Apicali ed i Sottoposti.
Sottoposti	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.
D. Lgs. n. 231/2001	il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Linee Guida di Confindustria	le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni.
Modelli o Modello	i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
Operazione Sensibile	operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest'ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.).
Organi Statutari	il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Fondazione Sanità e Ricerca
Processi Sensibili	attività della Fondazione Sanità e Ricerca nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati.
Reati	i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

2. IL D. LGS. N. 231/2001

Il Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, in vigore dal 4 luglio 2001, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale a carico degli enti, persone giuridiche, società, etc. , per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio: amministratori e direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio: dipendenti non dirigenti).

La Fondazione Sanità e Ricerca (di seguito Fondazione) non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, Il comma, D. Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti dottrinali formatisi sull’argomento, non parrebbe necessario che i sottoposti abbiano con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo (si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto origine del reato.

Le sanzioni comminabili all’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono le seguenti:

- Sanzione pecuniaria;
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

3. L’INTERESSE O IL VANTAGGIO PER GLI ENTI

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio (patrimoniale o meno) per l’ente ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce:

- al primo, una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale (persona fisica) del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente);

- al secondo, una valenza di tipo “oggettiva”, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l’indagine sulla sussistenza del primo requisito (l’interesse) richiede una verifica “ex ante”; viceversa, quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “ex post”, dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il II comma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l’ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con quella dell’art. 12, I comma, lett. a) ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *“l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”*.

Tale nuova responsabilità amministrativa sussiste unicamente per la tipologia di reati elencati nel medesimo D. Lgs. n. 231/2001.

4. TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

La tipologia di reati presupposto del D.Lgs 231/01 ultima edizione 2015, a cui si rimanda per ogni puntuale riferimento, riguarda:

> Reati commessi contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

> Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis)

> Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

> Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater) (aggiunto dalla legge 6 novembre 2012 n.190);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

> Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001] [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

> Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.)

> Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621b c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 1];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cc) (Articolo aggiunto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e modificato dal DLgs 38/17);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., Articolo aggiunto dal DLgs 38/17).

> Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, ovvero da 51.646,00 € a 1.084.559,00 €;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ovvero da 103.292,00 € a 1.549.370,00 €.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno, ovvero: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A.; esclusione di finanziamenti; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 -bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)

> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

> Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 introdotto dal D.Lgs 39/2014)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. introdotto dalla L. 199/16).

> Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
 - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti illeciti amministrativi:
- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 bis);
 - Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 ter).

> Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.Lgs 81/08].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

In particolare:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

> Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

> Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15]

- Art. 171 l. n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

.....
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
.....

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
.....

- Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171-ter l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di

distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

> **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**
[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e modificato dal Dlgs 121/2011].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

> **Reati Ambientali (art. 25-undecies Dlgs 231/01) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011]**

- Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto * o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a

norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote D.Lgs 152/06,
- art. 137 - Sanzioni penali

Comma 1

Lettera A

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.). Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Lettera B

- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.). Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del codice penale, abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

È prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda.

Lettera C

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.).

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater del codice penale) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il **pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Lettera D

- **Delitti associativi aggravati** (art. 452-octies del codice penale). La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

Lettera E

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies del codice penale). Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria dell'azienda va da 250 a 600 quote.

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,

comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, c.o. 4).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p., ai sensi dell'art. 7, DLgs n. 21/2018)

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la

reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)

- D.Lgs 152/06, art. 279 - Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

art. 1

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

- L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

- L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- L. 549/93

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

> Impiego cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 161/17 che ha introdotto le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, DLgs 286/98]

> La Legge europea 2017 (approvata l'8 novembre in via definitiva) inserisce nella 231/2001 l'art 25-terdecies "Razzismo e xenofobia"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) Articolo 604-bis codice penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

> La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel DLgs 231/01 l'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

"In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Art. 1, L. 401/1989 – "Frode in competizioni sportive":

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni."

Art. 4, L. 401/1989 – "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa":

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale".

> Delitti tentati (art.26 D.Lgs 231/01)

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

5. LE SANZIONI

L'Ordinamento legislativo riserva agli illeciti amministrativi dipendenti da reato le seguenti sanzioni (art 9 del D. Lgs. 231/01):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00).

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate, nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:

- da soggetti in posizione apicale ovvero
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del prezzo e/o del profitto del reato.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, e quindi può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul Modello.

Il giudizio circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Tale giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

All'esito del processo ci sarà una sentenza:

- di esclusione della responsabilità dell'ente (se l'illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova)
- di condanna (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative presso cui sono iscritte le sentenze e/o i decreti divenuti irrevocabili.

6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevedono tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

7. LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA

Per garantire le finalità della legge, i modelli di organizzazione e di gestione adottati dalle organizzazioni, possono, come peraltro indicato dallo stesso decreto, svilupparsi sulla base di linee guida o codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e precisamente le linee guida di Confindustria (aggiornate al 24 Maggio 2004) e i codici etici approvati dall'AIOP nel 2010.

Quindi, nella predisposizione del presente modello, la Fondazione Sanità e Ricerca si è ispirata alle suddette linee guida e codici di comportamento. I punti fondamentali che le linee guida individuano nella costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di apposite procedure;
- adempimento degli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello.

A tal fine è necessario un sistema coordinato di strutture organizzate volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;
- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- a) codice etico;
- b) sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- c) procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- d) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- e) sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- f) formazione del personale

Il sistema di controllo interno deve pertanto essere improntato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un Organismo di vigilanza, i cui requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse con gli organi di vertice.

8. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA

8.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Fondazione Sanità e Ricerca, al fine di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie finalità procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria nella convinzione che il modello e le norme sulla condotta delle operazioni aziendali possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Sanità e Ricerca (dipendenti dell'Ente e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Nel predisporre lo sviluppo e l'implementazione del citato Modello, la Fondazione Sanità e Ricerca ha redatto e diffuso tra i dipendenti il Codice Etico, ed il Codice di Comportamento, al fine di mantenere a livelli di eccellenza la conduzione delle attività statutarie.

La Fondazione Sanità e Ricerca gestisce essenzialmente quattro diversi servizi erogati da Unità Operative dedicate e si configura giuridicamente come soggetto di natura privatistica.

Ciò premesso, considerando le diverse attività esercitate, è opportuno sottolineare che il presente modello è adottato dalla Fondazione Sanità e Ricerca nello svolgimento delle seguenti attività connesse alle finalità statutarie:

- Unità operativa di cure palliative in regime di degenza (Hospice) e con servizio di assistenza domiciliare rivolto a pazienti affetti da malattie inguaribili, residenti nel Comune di Roma;
- Centro specializzato nel servizio residenziale e semiresidenziale di assistenza a persone affette da malattia di Alzheimer e altre Demenze;
- Centro di assistenza in regime di degenza e domiciliare per persone affette da SLA;
- Centro di ricerca nel campo della diagnostica per immagini ad elevato contenuto tecnologico, nella sede di Latina, su progetti elaborati e sviluppati anche in collaborazione con network Universitari.

8.1.1 Struttura degli organi Direttivi

Il C.d.A. della Fondazione Sanità e Ricerca è composto da n. 5 Amministratori di cui:

n. 1 Presidente e Legale Rappresentante titolare di tutte le deleghe;

n. 1 Vice Presidente con deleghe operative per l'attività di Latina;

n. 3 Consiglieri di Amministrazione non operativi.

Il Collegio Sindacale è invece composto da:

n. 3 sindaci effettivi tra cui il Presidente;

n. 2 sindaci supplenti.

La struttura aziendale è delineata nell'organigramma funzionale il quale individua la suddivisione delle funzioni, l'articolazione operativa dei compiti e le relative linee di dipendenza/riporto.

Il presente modello è adottato con delibera del C.d.A. che ha anche nominato l'O.d.V. avente i requisiti richiesti con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso nonché di curarne l'aggiornamento.

Essendo il modello un atto di emanazione dell'Organo Dirigente ogni successiva modifica o integrazione è approvata dal C.d.A. di Fondazione Sanità e Ricerca

8.1.2 Finalità del modello

Il modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001.

In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, le procedure finalizzate ad un efficace sistema di controllo e le attività di sensibilizzazione del personale, richiedono di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione Sanità e Ricerca pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione Sanità e Ricerca in quanto (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Fondazione Sanità e Ricerca intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale
- consentire alla Fondazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del modello vi è, quindi, quella di radicare nei dipendenti, Organi Statutari, consulenti e partners che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito delle aree di attività a rischio, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore anche morale di tale modello al fine di prevenire i reati.

Punti cardine del modello sulla base dei criteri indicati, sono:

- la diffusione a tutti i livelli aziendali di un sistema di regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;

- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- il rispetto del criterio delle separazioni delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio (ovvero nessuno può gestire in autonomia un intero processo se ritenuto a rischio);
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate (regime delle deleghe e delle procure);
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del modello con la messa a disposizione delle necessarie risorse aziendali in relazione ai risultati da conseguire
- la verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico.

8.1.3 Il sistema di deleghe e procure

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con terzi sono dotati di delega formale in tal senso;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- il sistema delle procure deve essere oggetto di un aggiornamento tempestivo in relazione ai casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni, dimissioni, licenziamento, ecc.).

- l'Organismo di Vigilanza verificherà periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con la struttura organizzativa aziendale.

8.1.4 Procedure generali di lavoro

Ai fini di un corretto svolgimento delle attività aziendali devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed alle specifiche indicazioni contenute nel presente Modello:

- ai dipendenti, Organi Statutari, Società di Service, consulenti e partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Fondazione Sanità e Ricerca deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Fondazione Sanità e Ricerca (con apposita delega per i dipendenti e gli Organi Statutari ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo
- i contratti tra Fondazione Sanità e Ricerca e le Società di Service, i consulenti e partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti e con i partners deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del codice etico e del Modello adottati da Fondazione Sanità e Ricerca e delle loro implicazioni per la Fondazione, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello di Fondazione Sanità e Ricerca e nel D. Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Fondazione in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- in genere nessun pagamento oltre € 500,00// può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalla P.A., ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

- con riferimento alla gestione finanziaria, la Fondazione attua specifici controlli procedurali, attraverso l'attività dell'Internal Audit, e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire attività illecite.

8.1.5 Tipologie di reati di possibile commissione

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Fondazione Sanità e Ricerca e dei rapporti di natura contrattuale che la stessa intrattiene, sono state individuate le cinque principali, distinte, categorie di reati di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Fondazione e conseguentemente le relative attività sensibili o aree a rischio:

- Reati nei rapporti con la P.A. e con collaboratori esterni
- Reati societari
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Reati informatici
- Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Reati ambientali

Le altre fattispecie di reato, non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Per tali reati, permane il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Fondazione, i quali vincolano i destinatari del Modello (amministratori, Dipendenti e Collaboratori), al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, di correttezza, moralità, ossequio delle leggi e di rispetto dell'ambiente, come ribadito nel Codice di Comportamento.

Per quanto riguarda l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., (escluso il sesto comma, poiché difficilmente realizzabile in questo contesto) la peculiarità della condotta descritta nella norma fa della stessa un'ipotesi, per così dire, "trasversale" alle varie Parti Speciali che seguono; i presidi, pertanto, sono quelli ivi indicati.

Associazione per delinquere - Articolo 416 codice penale

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

8.1.5.1 Individuazione delle aree a rischio reato nell'ambito dei rapporti con la P.A. e con collaboratori esterni

Dalle tipologie di reati di potenziale commissione discende l'individuazione di attività sensibili nel cui espletamento si potrebbero commettere reati rilevanti ai fini del decreto in specifiche aree aziendali. Ai sensi del D.Lgs 231/01 (le c.d. Aree a rischio) possono essere individuate nelle seguenti aree:

- Organi in posizione apicale;
- Direzione Sanitaria;
- Direzione Amministrazione e Finanza.

8.1.5.2 I principi generali del sistema organizzativo per i rapporti con la P. A.

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno dell'Ente e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni assegnate sono definiti chiaramente e precisamente mediante apposite direttive scritte, rese note a tutti i dipendenti;

- sono formalmente indicate le finalità e le procedure operative che regolano le singole attività ed i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, nonché i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione;
- sono attuate in momenti diversi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture;
- sono previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle attività gestionali e di legge sono inoltre rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Fondazione, nonché, in generale, la normativa applicabile.

8.1.5.3 Principi generali di comportamento per i rapporti con la P.A. e con i collaboratori esterni

Gli Organi Statutari ed i Dirigenti della Fondazione - in via diretta – i lavoratori dipendenti ed i collaboratori esterni e partners, con riferimento rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle clausole inserite nei contratti, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un servizio sociale sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio.

Conseguentemente, è vietato:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato verso la Pubblica Amministrazione così come indicato al Par. 4 (artt. 24 e 25 del decreto);
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato di cui al punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;
- Porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- Porre in essere attività contrattuali verso collaboratori/fornitori esterni di beni e servizi che configurino fattispecie di reato o possono potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari

pubblici italiani o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali ricevuti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i partners stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore o da arrecare danno alla P.A.;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio sono gestiti in modo unitario;
2. gli accordi con i partners sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche;
3. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni sono anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

8.1.5.4 Individuazione delle aree a rischio reato nell'ambito dell'attività gestionale (reati societari)

Di seguito sono individuate le aree aziendali nell'ambito dell'attività gestionale in cui può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Fondazione a responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/01 (le c.d. Aree a rischio”):

1. *Organi in posizione apicale*
2. *Direzione Amministrazione e Finanza*

Tra le numerose attività a rischio sono:

A. Predisposizione di bilancio di esercizio

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico patrimoniali di bilancio (redazione sulla gestione e nota integrativa), da sottoporre all'approvazione del C.d.A.;
- Collaborazione e supporto agli Amministratori nello svolgimento delle loro funzioni e responsabilità.

B. Operazioni straordinarie

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie e progetti, prospetti ed altra documentazione da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione ed effettuazione delle operazioni straordinarie;
- Collaborazione e supporto agli Amministratori della Fondazione per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del Fondo di Dotazione;

C. Gestione dei rapporti con il Consiglio Generale, il Collegio Sindacale e la società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio

Costituisce esempio di attività a rischio, relativa a tale area, la presentazione di documentazione e informazioni al Collegio Sindacale, alla società di revisione, al Consiglio Generale nell'esercizio delle attività di verifica e controllo.

D. Gestione degli adempimenti di legge

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- La predisposizione di documentazione oggetto di discussione in Consiglio Generale e C.d.A.
- La tenuta dei libri sociali
- La gestione dei rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti di legge.

8.1.5.5 I principi generali del sistema organizzativo per l'attività gestionale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti all'attività gestionale sono adottate e rispettate:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- 2) le leggi vigenti e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione della Fondazione Sanità e Ricerca, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali;
- 3) il Codice Etico;
- 4) il Codice di Comportamento.

È espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato riportate al Par. 4 (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali in vigore.

In particolare è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- b) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- d) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della attività gestionale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione.

8.1.5.6 Individuazione delle aree a rischio nell'ambito della violazione delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La legge 3 Agosto 2007 n. 123, prevede l'ampliamento dei reati presupposto che giustificano l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto 231/01

In particolare, con tale disposizione normativa vengono annoverati tra i reati 231 i delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p., commessi in seguito alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art 30 TU n.81/2008 il quale stabilisce che *"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs 231/01 , deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a. *Al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*

- b. Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- c. Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- d. Alle attività di sorveglianza sanitaria*
- e. Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- f. Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- g. All'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- h. Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate "*

Inoltre, sempre secondo l'art.30, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere

- ⇒ idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività*
- ⇒ un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*
- ⇒ Un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.*

Il riesame e l'eventuale modifica del M.O. devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Alla luce di quanto sopra, il Modello Organizzativo della Fondazione si basa su una continua azione di monitoraggio del sistema di prevenzione in atto, attraverso una procedura di riporto con rapporti ordinari periodici e straordinari all'occorrenza da parte della funzione RSPP e di verifica dell'efficacia delle predisposizioni.

8.1.5.7 Individuazione delle aree a rischio nell'ambito dei reati informatici

I reati informatici possono essere commessi in qualsiasi area in cui i dipendenti dispongono di strumenti informatici per il trattamento di ogni genere di dati e informazioni.

Particolarmente a rischio è la raccolta e la gestione dei dati sanitari riguardanti i pazienti.

Allo scopo di eliminare o ridurre il rischio di commettere reati sono attuate idonee procedure operative interne e codici funzionali di accesso finalizzati all'impiego corretto e sicuro dei sistemi.

8.1.5.8. Aree a rischio nell'ambito della tutela dell'ambiente

L'attività sanitaria svolta all'interno della struttura residenziale di Fondazione Sanità e Ricerca comporta la produzione di rifiuti inquinanti che richiedono una particolare cura nella loro raccolta e smaltimento.

Le aree a rischio reato sono:

- la Direzione Sanitaria
- la Funzione che gestisce lo smaltimento dei rifiuti

Presso tali Funzioni sono emanate precise procedure e regole comportamentali che consentono la tracciabilità dei rifiuti ed il loro trattamento secondo le norme di legge vigenti.

8.1.6 Aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello, insieme ai documenti ad esso collegati (Codice Etico, Codice di Comportamento, organigramma organizzativo, sistema delle deleghe e delle procure), è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", il Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art 6 comma 1 lett b) del Decreto e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- 1) Innovazioni normative
- 2) Variazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società)
- 3) Modifiche della struttura organizzativa di Fondazione Sanità e Ricerca anche derivanti da operazioni finanziarie ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Comunque il Modello è sottoposto a procedimento di revisione ogni anno da parte dell'O.d.V.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

9.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'O.d.V.).

L'affidamento di detti compiti all' O.d.V. ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia

stato commesso dai soggetti “apicali” (espressamente contemplati dall’art. 6), che dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (di cui all’art. 7).

Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza debbono essere:

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. A tal proposito l’O.d.V. deve avere una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un’attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale (ovvero al Consiglio di Amministrazione).

Ai fini dell’indipendenza è inoltre indispensabile che l’O.d.V. non possieda deleghe aventi ad oggetto la gestione operativa della Fondazione che ne comprometterebbero l’obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull’effettività del modello.

Professionalità

L’O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

Continuità d’azione

L’O.d.V. dovrà:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del modello con i necessari poteri d’indagine;
- essere, pertanto, una struttura interna sì da garantire la continuità dell’attività di vigilanza;
- curare l’attuazione del modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

I componenti dell’O.d.V. devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell’esercizio di attività di amministrazione e controllo, di compiti direttivi presso le imprese enti pubblici o pubbliche amministrazioni, di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie. I componenti interni dell’O.d.V. non debbono svolgere funzioni operative.

I componenti dell’O.d.V. sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi espressamente previsti dal modello ex D. Lgs. 231/01.

9.2 FUNZIONE, COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È affidato all’O.d.V. della Fondazione Sanità e Ricerca il compito di:

- vigilare sull’effettiva applicazione del modello in relazione alle diverse tipologie di reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare l’efficacia del modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto de quo;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

- proporre eventuali aggiornamenti del modello al Consiglio di Amministrazione laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del C.d.A. aziendale.

Quindi, dal punto di vista operativo, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo il Management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'O.d.V. le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V.;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'O.d.V. devono, inoltre, essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda a rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello portate all'attenzione dell'O.d.V. da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel modello per le diverse tipologie di attività (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sulle attività e sulla attuazione del modello.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo riporta e risponde direttamente al Presidente e, in via straordinaria, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario ai fini di un puntuale svolgimento della propria funzione.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo sarà supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno della struttura), oltre ad avvalersi del supporto delle altre strutture della Fondazione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie. Ad ogni modo l'Organismo, nei casi in cui debba svolgere attività che necessiti di specializzazioni non presenti all'interno e, comunque, qualora lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di specifiche operazioni tecniche.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Sanità e Ricerca provvederà a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 DURATA IN CARICA - SOSTITUZIONE - REVOCA

L'O.d.V. di Fondazione Sanità e Ricerca è plurisoggettivo e resta in carica 3 anni rinnovabili.

La rinuncia all'incarico deve essere comunicata per iscritto al Presidente del C.d.A.

Una infermità che determini l'impossibilità di partecipare ai lavori per un periodo superiore ai 6 mesi comporta la decadenza.

In entrambi i casi il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentiti gli altri membri dell'O.d.V., provvede entro 30gg alla sostituzione.

Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente modello;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

9.4 FLUSSI INFORMATIVI

9.4.1 Reporting nei confronti degli organi statutari

L'O.d.V. riferisce al Presidente in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

- con cadenza non superiore all'anno, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.) ed il programma di attività per l'anno successivo;
- immediatamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del modello od a situazioni specifiche.

Di ogni contatto o adunanza dell'O.d.V. con il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale o singoli componenti di tali organi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Fondazione.

9.4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V., ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Fondazione Sanità e Ricerca ai sensi del Decreto.

A tal riguardo è fatto salvo quanto disposto dal **Protocollo 06** annesso al presente Modello e che descrive le informazioni che le funzioni interne devono comunicare all'Od.V., in ossequio alla recentissima normativa in materia di *whistleblowing*, si osservano le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono basarsi su elementi di fatto che siano "precisi e concordanti";
- i sistemi di segnalazione tutelano l'identità del segnalante e la riservatezza della segnalazione medesima;
- l'inosservanza rispetto all'obbligo di riservatezza nei confronti del soggetto segnalante e le azioni ritorsive conseguenti alla segnalazione (ad es. licenziamento, eventuali mutamenti di mansioni o comportamenti discriminatori) sono nulle e determinano l'applicazione di sanzioni disciplinari.

I Flussi informativi sono costituiti da:

- a. le **Segnalazioni**, con le modalità previste in forma scritta e aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento. Le modalità per effettuare una segnalazione all'O.d.V. sono descritte nel **Protocollo 07**.
- b. le seguenti **Informazioni Rilevanti**:
 - copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, dipendenti, Consulenti della Fondazione o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Fondazione;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - segnalazioni inoltrate alla Fondazione dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
 - rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
 - l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
 - le notizie relative a cambiamenti organizzativi;

- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Fondazione;

A seguito di segnalazioni di violazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, l'O.d.V. procederà come segue:

- valuterà quanto segnalato e le eventuali iniziative da prendere, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; redigerà un apposito verbale dell'incontro, motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni pervenute all'O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'O.d.V.;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal codice etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del modello. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni possono pervenire all'O.d.V. direttamente o per mezzo dei soggetti apicali. Le stesse segnalazioni possono pervenire all'O.d.V. anche in forma anonima a mezzo della posta con lettera raccomandata spedita all'indirizzo corrispondente alla sede della Fondazione e indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Fondazione Sanità e Ricerca o utilizzando la casella di posta elettronica appositamente predisposta e resa nota a tutto il personale.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V.:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità giudiziaria;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

9.4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente modello e dal **Protocollo 06**, sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

9.4.4 Trasmissione delle Segnalazioni

Le **Segnalazioni** in forma scritta devono essere inviate per posta ordinaria, a:

Organismo di Vigilanza c/o Fondazione Sanità e Ricerca Via Poerio 100 – 00152 Roma,
scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.

O tramite posta elettronica a: **organismodivigilanza@fondazione.sr.it**

10. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

L'articolo 6 comma 2, lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, che i modelli di organizzazione e gestione debbano *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'accertamento delle violazioni spetta all'O.d.V. che ha l'obbligo di informare l'organo competente per l'irrogazione della sanzione; comunque, nell'applicare la sanzione, è necessario tener conto sia del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, che di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (es. recidiva).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dalla Fondazione Sanità e Ricerca in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito e dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

I destinatari del sistema disciplinare sono non solo i dipendenti ma anche i Dirigenti, gli Amministratori ed i Sindaci della Fondazione nonché i collaboratori ed i soggetti terzi che operano in nome e per conto della fondazione stessa (consulenti e fornitori).

10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art.7 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dalla contrattazione collettiva, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

Il mancato rispetto e/o la violazione del Modello Organizzativo esimente ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico e delle procedure aziendali ad opera di lavoratori dipendenti della Fondazione Sanità e Ricerca, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) ed illecito disciplinare.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Fondazione o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale (per mancanze lievi);
- richiamo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni;
- multa, non superiore a quanto previsto dai vigenti CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5/10gg;
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Incorre nei provvedimenti di *RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE* il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello

stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale”.

Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di *LICENZIAMENTO CON PREAVVISO*, il lavoratore che:

- adottati nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un “atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore”.

Incorre, infine, anche nel provvedimento di *LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO* il lavoratore che:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge”.

10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte dei Dirigenti, delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all’osservanza del modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l’Azienda;
- b. in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione del modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Fondazione Sanità e Ricerca l’O.d.V. ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, affinché ciascun organo provveda ad assumere le iniziative più opportune in relazione alla gravità della violazione ed ai poteri previsti dalla legge.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Fondazione, si procederà alla convocazione del Consiglio Generale per deliberare in merito alla revoca del mandato.

10.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole inserite

nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale. L'Ufficio Affari Generali della Fondazione cura, con la collaborazione dell'O.d.V., l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di partnership, di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Fondazione dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

11. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente modello, è obiettivo della Fondazione Sanità e Ricerca garantire al personale presente in azienda una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e le sanzioni adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico e al Codice di Comportamento, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del Responsabile della funzione di riferimento.

Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e al Codice di Comportamento e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del modello. La conformità del comportamento individuale alle indicazioni del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello dovrà essere periodicamente riconfermata.

La Fondazione curerà inoltre l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali.

11.1 COMUNICAZIONE INIZIALE

Il Modello è comunicato formalmente dall'O.d.V. a ciascun componente degli organi statutari, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i quali dovranno conoscerlo ed impegnarsi ad osservarlo ed applicarlo unitamente del Codice Etico e al Codice di Comportamento. Tale conoscenza sarà oggetto di periodici richiami a cura dell'O.d.V. con finalità di formazione continuativa ed aggiornamento.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al margine di autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso. I Dirigenti dovranno impegnarsi all'osservanza del Modello come i membri degli Organi Statutari.

Inoltre l'adozione del presente modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda.

11.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001, delle regole e delle procedure del presente modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano o opereranno e della responsabilità o meno di rappresentanza della Fondazione.

Sono stati, quindi, previsti in Fondazione Sanità e Ricerca livelli di informazione e formazione distinti anche attraverso strumenti di diffusione diversificati secondo i seguenti criteri:

- al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, è erogato anche su base individuale, un seminario iniziale e un seminario di richiamo periodico; eventuali comunicazioni di aggiornamento avvengono tramite e-mail;
- alle rimanenti figure, è comunicata una nota informativa interna, in fase di assunzione; le comunicazioni di aggiornamento avvengono tramite e-mail. Integrati da seminari collettivi periodici.

11.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

La Fondazione Sanità e Ricerca promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure adottate dalla Fondazione Sanità e Ricerca sulla base del presente Modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

12. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno l'obbligo di vigilare sulla scrupolosa osservanza del modello da parte dei loro sottoposti e di trasmettere all'O.d.V. che ne curerà l'archiviazione ogni eventuale infrazione anche potenziale.

Annualmente l'effettivo funzionamento del presente modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.